

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 18

Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n. 74 in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Proroga di termini e procedure in tema di contributi per i lavori socialmente utili per l'anno 1998

1. Per l'esercizio finanziario 1998 il termine del 31 marzo fissato dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 per la presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle domande di contributo per progetti di lavoro socialmente utili è prorogato al 30 settembre 1998.

2. Ai fini della erogazione del contributo limitatamente all'esercizio finanziario 1998 sono ammessi all'istruttoria i progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego in data successiva al 1° gennaio 1998.

Art. 2

Utilizzo dei fondi

1. In caso di non completa utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge di bilancio al capitolo n. 72082 per l'anno 1998 le risorse disponibili possono essere destinate a finanziare, in ragione del numero dei lavoratori impiegati, i progetti le cui istanze sono pervenute alla Giunta regionale entro il 31 marzo 1997 e non esaminate per carenze di stanziamento nell'esercizio 1997.

Art. 3

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Dall'esercizio finanziario 1999 in poi i contributi regionali in favore delle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, vengono erogati nei limiti fissati dallo specifico stanziamento di bilancio, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con deliberazione adottata entro il 31 marzo di ogni anno sentita la competente Commissione consiliare.

1 ter. La Giunta regionale fissa i criteri di cui al comma 1 bis con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ed agli indirizzi conseguentemente assunti dalla Commissione regionale per l'impiego del Veneto."

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 aprile 1998, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 aprile 1998, n. 18, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

Art. 1 - Proroga di termini e procedure in tema di contributi per i lavori socialmente utili per l'anno 1998

Art. 2 - Utilizzo dei fondi

Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 18

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cesare Campa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 febbraio 1998, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 febbraio 1998, dove ha acquisito il n. 391 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 23 febbraio 1998;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 marzo 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Gabanizza, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 marzo 1998, n. 2098;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 aprile 1998, n. 675/22905, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa

munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge finanziaria regionale 1998 è stato ripristinato (per l'importo di lire 1 miliardo) lo stanziamento sul capitolo n. 72082 relativo ai contributi a favore delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti per lavori socialmente utili previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1994, n. 74.

La legge n. 74/1994 fissa perentoriamente al 31 marzo il termine per la presentazione delle istanze, e tenuto conto dei tempi di pubblicazione sul BUR della detta legge finanziaria e della circostanza, che per l'esercizio finanziario 1997 non vi sono stati stanziamenti sul capitolo n. 72082, c'era motivo di ritenere che sarebbero pervenute poche domande di contributo, con rischi di economia di spesa dopo le tante sollecitazioni pervenute da organizzazioni sindacali e amministrazioni pubbliche a ripristinare il finanziamento.

Da qui l'esigenza di una proroga del termine in questione al 30 settembre, non solo per dare tutto il tempo alle amministrazioni di presentare le domande, ma anche per fare sì che sui progetti vi possa essere l'approvazione della Commissione regionale per l'impiego che è condizione necessaria per il finanziamento.

Del resto una specifica richiesta di proroga è stata votata unanimemente dalla stessa Commissione regionale per l'impiego del Veneto, come da ordine del giorno del 13 gennaio 1998, che è già impegnata ad una revisione dei criteri di approvazione dei progetti sulla base del recente riordino introdotto dal decreto legislativo n. 468 del 1 dicembre 1997.

Oltre alla proroga del termine viene stabilito che i progetti che saranno ammessi all'istruttoria per l'esercizio 1998 sono solo quelli approvati nel corso del 1998 dalla CRI.

Sempre per utilizzare l'intero stanziamento e per evitare eventuali economie di spesa è previsto che con specifica istruttoria eventuali avanzi sono assegnati in proporzione al numero di lavoratori impegnati ai progetti per i quali nel 1997 è stata presentata domanda nel previsto termine del 31 marzo.

Da ultimo la revisione dei criteri, a far data dal 1999, sulla base di un atto deliberativo di Giunta, su parere della Commissione consiliare competente, che dovrà tenere conto dei nuovi indirizzi introdotti dal citato decreto legislativo n. 468/1997.

La modifica in questione risponde a due diverse esigenze: la prima è una richiesta della stessa Commissione regionale per l'Impiego che evidentemente può essere soddisfatta solo con il prossimo esercizio finanziario e

dando opportuno preavviso sulla revisione della disciplina. La seconda è la necessità di correlare i criteri alle disponibilità finanziarie per non ingenerare inutili aspettative, come si è già verificato nel 1997, e per rendere più flessibile e qualificare meglio l'intervento, intervenendo anno per anno sulla base delle esigenze che parti sociali e amministrazioni interessate prospettano."

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 16 aprile 1998, n. 18

- Entro il **30 settembre 1998**, le amministrazioni pubbliche possono presentare domanda di contributo per progetti di lavoro socialmente utili relative all'esercizio finanziario 1998 (art. 1, comma 1, l.r. n. 18/1998)
- Entro il **31 marzo di ogni anno**, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per la concessione dei contributi regionali in favore delle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavoro socialmente utili (art. 3, comma 1 bis, l.r. n. 74/1994, come modificato dall'art. 3, l.r. n. 18/1998).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Unità di progetto lavoro